

Il voto rischia di essere delegittimato

di Leopoldo Elia

Secondo voci ufficiose concordanti, riferite da molti organi di stampa, l'entrata in vigore in tempi brevissimi delle nuove norme elettorali (comprese quelle per il senato) sarebbe ormai pressoché certa.

Malgrado ciò conviene ritornare, a futura memoria, sulle eccezioni di incostituzionalità rivolte alla nuova disciplina per l'elezione dei senatori. Com'è noto esse riguardano in particolare l'attribuzione del premio in sede regionale, legato al mancato raggiungimento del 55 per cento dei seggi da parte della lista o della coalizione di liste che abbia ottenuto nella regione il maggior numero di voti validi espressi. La previsione di norme per l'attribuzione di un premio in sede regionale, a vantaggio della coalizione che consegua meno seggi rispetto alla soglia del 55 per cento, appare in contrasto con due norme costituzionali: con l'articolo 3, primo comma, perché il premio non garantirebbe la governabilità (come invece quello della camera), unico fine che può giustificare l'alterazione dei risultati elettorali, con la ulteriore violazione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione che vieta di derogare alla pari efficacia del voto dei cittadini quando non sia certo il conseguimento di quel fine (Zagrebel'sky, Elia). Tra l'altro, la coalizione che sul piano nazionale ha ottenuto più voti e più seggi in via di accertamento preliminare e provvisorio (articolo 4, comma 8, nuova legge) potrebbe risultare in minoranza dopo l'applicazione delle regole sul premio in diciotto regioni. Secondo altri (Manzella) l'attribuzione del premio in sede regionale sarebbe di per sé in palese contrasto con l'articolo 57, primo comma della Costituzione, secondo cui il senato è eletto "a base regionale", con l'esclusione perciò di ogni riferimento ad una governabilità extraregionale.

Orbene, le due eccezioni di incostituzionalità non si elidono a vicenda e non contrastano affatto tra loro, ma semplicemente si sommano rendendo chiara e più sicura la violazione delle regole costituzionali.

Nel tentativo di superare queste obiezioni sia il senatore Malan (commissione affari costituzionali senato - 25 ottobre 2005) che il professor Quagliariello (Messaggero 29 ottobre) hanno fatto ricorso all'argomento che nemmeno la legge vigente dopo il 1993 garantisce in assoluto la governabilità. Ma così si dimentica un dato essenziale: nella normativa postreferendaria il premio non c'è. Qui sta tutta la differenza: altra è la casualità derivante da fattori estrinseci (diversa densità degli elettori di un partito nei collegi uninominali urbani e rurali, ad esempio, con il maggioritario inglese), altra è la casualità indotta dalla legge quando si ricorre ad un mezzo discutibile come il premio, che dovrebbe trovare la sua ratio nella sicurezza di un risultato positivo per la governabilità a favore della coalizione sulla quale è confluito il maggior numero di consensi.

Altra ragione non convincente avanzata dal professor Quagliariello riguarda un'alternativa da lui proposta in questi termini: o è nel giusto Augusto Barbera quando sottolinea l'incostituzionalità del premio attribuito a livello nazionale (invece che "a base regionale"), o invece a nel giusto Gustavo Zagrebelsky quando afferma l'incostituzionalità del premio conferito in sede regionale. Tertium non datur, conclude Quagliariello. Perché mai? E se, al contrario, avessero ragione entrambi i costituzionalisti con la conseguenza che nelle elezioni senatoriali a base regionale il premio correttivo della proporzionale non è ammissibile, come insegna anche il

precedente del 1953, allorché il premio fu previsto soltanto per l'elezione della camera?

Se si volesse davvero rispettare la Costituzione e insieme favorire la formazione di una maggioranza senatoriale sarebbe auspicabile pervenire ad una proporzionale senza premio di tipo spagnolo, con collegi plurinominali di idonee dimensioni, o, più semplicemente, dati i tempi stretti, realizzare questi risultati con la legge vigente approvata dopo il referendum del 1993. I sistemi elettorali misti (mix di proporzionale e maggioritario) presentano numerose varianti: peraltro, malgrado l'ibridazione, anche questi sistemi hanno una loro logica interna che non è possibile violare senza cadere nell'assurdo.

Al fine tuttavia di conservare la neutralità delle regole elettorali, assolutamente necessaria in uno stato democratico, è doveroso non piegare la legge ad un obiettivo chiaramente di parte, consistente nel visibile proposito di ridurre le chances di governabilità a danno dell'opposto schieramento politico. Se infatti si procede in questo modo, prevarrà comunque nel giudizio dell'elettore non sprovveduto la delegittimazione politica ed etica del risultato elettorale. Con quale danno per le nostre istituzioni è facile immaginare.